


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2014, N. 156

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”
E ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”



Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e residenze d'epoca.”

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

“5 bis. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative.”

Art. 2

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) le parole: “fatta eccezione per i tagli sui pendii con inclinazione superiore al 60 per cento,” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 6/2005 le parole: “oppure nei casi in cui la pendenza del suolo sia pari o superiore al 60 per cento” sono soppresse.

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

